**Sessanta anni di informazione nella libertà \***

**Prof. Giovanni Maria Flick \*\***

La Costituzione è in vigore da pochi giorni quando la stessa Assemblea costituente, il 19 gennaio 1948, approvò le “Disposizioni sulla stampa”, la legge 47 promulgata l’8 febbraio successivo. Abroga i limiti posti dal regime fascista, rimuove i divieti, i controlli preventivi, le autorizzazioni (magari ribattezzandole “registrazione”), ma appare ispirata dalla diffidenza più che dalla fiducia, dal timore di un uso eccessivo della ritrovata libertà. In tono sbrigativo, riserva al governo «le norme per l’attuazione della presente legge», tuttora in vigore senza modifiche salvo quella del 1981 sulle rettifiche (articolo 8 e articolo 21 sulla connessa disciplina processuale) e la recente dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 13, sulla reclusione per i colpevoli di diffamazione a mezzo stampa con l’attribuzione di un fatto determinato, puniti con una pena aggravata rispetto alla generale previsione dell’articolo 595 Codice penale (sentenza 150/2021).

Una lunga vicenda, a voi ben nota, preceduta da reiterati inviti al legislatore - tutti caduti nel vuoto – da importanti pronunce della Corte EDU e dal rinvio di un anno della dichiarazione di illegittimità costituzionale, affinché la disciplina assicurasse il giusto equilibrio fra la tutela della reputazione individuale con l’esercizio pieno e non intimidito della libertà di stampa (nell’accezione larga del sostantivo “stampa”), che costituisce lo strumento più potente per l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, ora tutelata anche dalle Carte sovranazionali, che ne puniscono le violazioni.

Questa evoluzione, sommariamente richiamata, va letta insieme all’articolo 57 del Codice penale, che coinvolge il direttore nella responsabilità penale dei singoli autori, per i reati eventualmente commessi. Negli anni ’50, ben prima che l’Ordine fosse istituito, quella previsione di responsabilità penale oggettiva, anziché personale secondo Costituzione, fu accompagnata da polemiche durissime, non soltanto in via di principio, ma legate a inchieste e denunce, per esempio sulla speculazione edilizia e gli interessi di grandi gruppi immobiliari, i quali contrattaccavano con querele intimidatorie, produttive di sentenze contradittorie fra loro e nei diversi gradi di giudizio. Lo scenario, anche tra gli esponenti politici e istituzionali, appariva molto più sensibile alla tutela dei grandi interessi industriali e finanziari (spesso a loro volta presenti direttamente e indirettamente nei giornali come editori e finanziatori) che alla tutela della libertà di stampa come presidio delle libertà democratiche. Nonostante tanto dibattere, quell’articolo ebbe una sola modifica significativa, nel 1958, con la sostituzione della responsabilità oggettiva (che difficilmente avrebbe superato il vaglio di legittimità costituzionale) con l’omesso controllo, la *culpa in vigilando*, il cui effettivo esercizio è a sua volta spesso impossibile. Anche il vilipendio delle istituzioni veniva minacciato a tempo e fuor di tempo.

C’è da chiedersi come sia stato possibile attraversare i decenni senza una seria volontà (da parte di tutti, non escluso il mondo dell’informazione) di pervenire ad un reale ed equilibrato aggiornamento normativo, a tutela sia della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero, sia dei diritti fondamentali delle persone nonché della reputazione dei singoli, delle istituzioni, delle imprese e di ogni altra entità collettiva i quali siano danneggiati dall’attribuzione di addebiti falsi o travisati, quando non siano bersaglio di vere e proprie campagne di disinformazione (evento più raro ma non inesistente). Forse a renderlo possibile è stata la nostra abilità nel non affrontare i problemi e porre rimedi, attraverso il loro aggiramento. Così credo sia avvenuto almeno fino agli anni ’90, cioè fino a quando l’articolo 57 del Codice penale è stato “sterilizzato” da cinque amnistie senza soluzione di continuità: 1966, ’78, ’81, ’86, ’90. Poi, a partire dal nuovo Codice di procedura penale, le amnistie sono finite; sono però sopravvenute (non sempre, ma spesso) le prescrizioni dei processi, sempre più lunghi; la reazione, genuina o intimidatoria, di quanti si ritengono danneggiati o non tollerano la funzione critica della stampa e dei giornalisti, si è spostata dall’ambito strettamente penale a quello delle richieste risarcitorie, quando non ha coltivato entrambi i versanti, anche con pretese insostenibili dal singolo, sempre più raramente tutelato dalla copertura assicurativa dell’editore.

Questo profilo non è affatto estraneo al tema sul quale concentrerò la mia attenzione fra poco, e cioè al rapporto fra procedimenti penali e cronaca giudiziaria. La pubblicazione di notizie e atti giudiziari, infatti, vìola spesso le norme (mal scritte e ipocrite) sul segreto investigativo e il divieto di pubblicazione degli atti d’indagine; ma questo non preoccupa giornali e giornalisti, perché in genere tali violazioni non sono perseguite, per molteplici ragioni. Quel che più interessa è il fatto che, salvo un utilizzo gravemente irrispettoso e anche poco scaltro di tali atti, essi rappresentano una sorta di scudo penale e civile: l’informazione fa solo il suo dovere pubblicando notizie di interesse pubblico, purché rispettino - secondo i ben noti princìpi stabiliti dalla Cassazione - «i limiti della verità, della continenza e della pertinenza». In tal caso non soltanto si beneficia della scriminante del diritto di cronaca (rispetto ad attribuzioni oggettivamente diffamatorie, ancorché “vere”) ma si “scarica” sul provvedimento giudiziario, ancorché ben lontano dall’essere una sentenza, il riscontro del requisito della verità.

Non spetta al giornalista (nell’articolo e nel titolo) verificare che il fatto attribuito o ipotizzato sia vero: ad essere vero è che il Pubblico ministero o il Giudice delle indagini preliminari (sulla base della motivata richiesta del pubblico ministero) affermino determinati fatti e formulino ipotesi di reato, prognosi di colpevolezza, sussistenza dei presupposti per applicare misure cautelari o personali. Basta avere la cautela di utilizzare qualche condizionale, di attribuire alla magistratura la paternità delle ipotesi di accusa, virgolettare stralci di affermazioni o trascrizione di conversazioni (intercettate). Senza dimenticare, soprattutto nell’ultimo anno, di sottolineare che la persona indagata è “presunta innocente” fino a sentenza definitiva, nel rispetto del decreto legislativo 188/2021: una delle tante “riforme Cartabia” che attua una direttiva europea rivolta non ai giornalisti ma agli Stati e alle autorità giudiziarie, affinché non siano attribuite responsabilità come fossero già accertate in sentenza, e non siano indicati come colpevoli persone non condannate definitivamente (e che spesso non sono ancora neppure imputate). Singolare che sia stata necessaria una direttiva europea per ricordarci di attuare principi fondamentali sanciti, da 75 anni, dalla nostra Costituzione.

Definire il concetto di continenza spetta a voi giornalisti, alla vostra esperienza e professionalità, se necessario ai vostri organi disciplinari o anche eventualmente al giudice. È continenza il rispetto dell’altro, è continenza ciò che è utile, ciò che è necessario perché io possa dire quello che penso o per riferire quello che ritengo sia di interesse pubblico. Non è continenza quel che aggiungo per gratificare me o altri; anche solo un aggettivo, del quale avrei tranquillamente potuto fare a meno. Altro discorso è la continenza degli atti giudiziari, che spesso manca. Ne farò cenno.

\* \* \*

Da “100 giorni” si parla molto di intercettazioni, ma non ho ancora avuto il piacere di leggere una sola riga modificativa, aggiuntiva o abrogativa delle norme attuali, peraltro disposte da una legge recente i cui effetti devono essere ancora pienamente valutati. Che il problema esista ne sono convinto anche io, da almeno 25 anni: da ministro della Giustizia, proposi una riforma che naufragò in Parlamento e che per molti versi, e in alcuni istituti specifici, somigliava a quella del mio successore Orlando, modificata prima ancora di entrare in vigore e a lungo rinviata. Anche allora l’impulso alla riforma fu dato dalla pubblicazione di intercettazioni ambientali che coinvolgevano persone estranee al processo e il cui contenuto non aveva alcuna rilevanza penale; e però la diffusione violava gravemente la privacy e la dignità di quelle persone. Ora siamo finalmente arrivati alla selezione delle intercettazioni rilevanti, da parte del Pm, e all’istituzione di un archivio riservato posto sotto la sua sorveglianza e responsabilità.

C’era tuttavia, fin da allora, anche l’intento di limitare, in modo effettivo, il ricorso alle intercettazioni ai soli casi di assoluta indispensabilità, quando sia impossibile proseguire con altri mezzi un’indagine già in corso. In altre parole: prima deve esistere una notizia di reato, con una fattispecie ben delineata e gravi indizi di reato, anche contro ignoti. Se non è possibile procedere diversamente e se il reato, per la sua gravità, rientra fra quelli intercettabili, è giusto che la procura chieda al Gip di disporre le intercettazioni. Non è stato così in passato e mi auguro che oggi lo sia. Sarebbe interessante verificare, su un campione di procedimenti penali pervenuti a sentenza, quali fossero i reati ipotizzati nella richiesta al Gip, quali quelli contestati (dallo stesso Pm) al momento di esercitare l’azione penale, e quali quelli effettivamente riconosciuti o negati in sentenza. Inoltre l’assoluta indispensabilità mal si concilia con le frequenti richieste di proroga (che ora dovrebbero diminuire, nel quadro di un più rigoroso rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari). Se alcune settimane di captazione e di ascolto non sono sufficienti a dare riscontro all’ipotesi di accusa, il sospetto è che si stia procedendo con la cosiddetta “pesca a strascico”: prima o poi qualcosa entra nella rete, magari del tutto diversa da quella ipotizzata.

Sono convinto che le intercettazioni siano indispensabili, sono consapevole che nessun vero cronista resta insensibile davanti alla possibilità di ottenerle, specie se in esclusiva, ma sono preoccupato per il loro abuso. Ho qualche speranza che la situazione stia cambiando, ma non ne sono sicuro. Comprendo, peraltro, le ragioni che rendono l’argomento incandescente. Sono almeno quattro.

La prima. Sono in gioco interessi primari dell’ordinamento: la libertà personale, la riservatezza, la sicurezza, il diritto di informazione e di cronaca. Decidere quale interesse debba prevalere sull’altro non sempre è facile. Un’indicazione, però, proviene dalla Costituzione: quando si comprimono - per legge e con provvedimento dell’autorità giudiziaria - i diritti e le libertà fondamentali, si devono rispettare i criteri di proporzionalità e adeguatezza.

La seconda. Non sempre è questione di norme, ma di comportamenti. La legge già prevede il requisito della “assoluta indispensabilità” delle intercettazioni: la regola è che non si possano utilizzare in altri procedimenti, salvo che risulti indispensabile e rilevante per accertare specifici delitti indicati dalla legge; non è consentito utilizzarle per aprire nuovi procedimenti o per la ricerca indiscriminata di elementi di prova. Nella prassi, a volte, tali limiti vengono forzati o elusi, magari al fine di soddisfare esigenze di sicurezza collettiva. Ma lo strumento penale serve per punire fatti criminali, non per reprimere (o risolvere) fenomeni sociali.

La terza. Gli interventi del legislatore sono stati caotici e contraddittori. Le norme sono complicate e contorte. Ho già accennato alla riforma del ministro Orlando: il decreto legislativo 216/2017 non è mai entrato in vigore, e dopo numerosi differimenti è stato modificato con decreto legge dal successore, il ministro Bonafede, tra l’altro con l’estensione delle intercettazioni ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La quarta. L’evoluzione tecnologica ha coinvolto tutti i mezzi di ricerca della prova, dalle analisi del Dna, alle qualità delle riprese video, alla geolocalizzazione, agli strumenti di “*forensic*”. Per le comunicazioni e le conversazioni private, alle intercettazioni telefoniche o ambientali “tradizionali” si è aggiunto “il captatore informatico” (*trojan*). Uno strumento molto invasivo la cui utilizzazione incontrollata rischia di porsi in contrasto con l’articolo 15 della Costituzione.

Al di là della minore permeabilità delle nuove regole rispetto alle fughe di notizie e alla ricerca inarrestabile dei cronisti, non credo che i nodi del rapporto fra giornalisti e pubblici ministeri (o polizia giudiziaria) siano circoscritti alle intercettazioni. Più in generale, come ho già descritto, riguardano il rapporto fra atti giudiziari, intercettazioni incluse, e diritto di cronaca. Oggi la maggior parte delle intercettazioni pubblicate dai giornali proviene dalle ordinanze di custodia cautelare, che non sono soggette a restrizioni (al di là del fatto, grave, che a volte sono in possesso dei giornalisti prima della notifica all’interessato e al suo avvocato). In tal caso la continenza e la pertinenza, peraltro espressamente previste dalla legge, dovrebbero riguardare il pubblico ministero che chiede la misura e il Gip che la concede.

In definitiva l’attività giudiziaria fornisce materiali appetibili per il mondo dell’informazione sotto molti profili: agevolano il controllo sociale e sui pubblici poteri da parte dei giornalisti, compito primario dell’informazione in un paese libero; permettono di conoscere e approfondire le attività e i comportamenti della criminalità organizzata, rilevante per la sicurezza pubblica e la tenuta delle istituzioni democratiche; soddisfano curiosità e prurigini umanamente comprensibili, ma che dovrebbero essere sottoposte a un vaglio critico e a un rigoroso filtro deontologico, personale ed eventualmente degli organi della professione. Oltre a tutto questo, come ho già detto, la fonte giudiziaria, in tempi di magra per il giornalismo d’inchiesta e per i rischi anche economici per chi lo pratica, è un palco in prima fila a teatro o allo stadio: un minimo di cautela, molta narrazione, nessun rischio.

Nessun rischio giudiziario, probabilmente. Ma molti rischi su altri piani, sì. Partiamo da un esempio, non troppo lontano. L’incapacità della politica di affrontare e risolvere questioni sociali e offensive criminali ha determinato la sempre più ingombrante - anche generosa e pagata a caro prezzo dai migliori magistrati - supplenza giudiziaria (lotta al terrorismo, alla mafia, alla corruzione), salvo poi lamentarsene o illudersi di porvi rimedio con le continue "trattative" e contiguità tra partiti e correnti associative, come dimostrano le vicende del Csm (quelle degli scandali recenti nelle precedenti consiliature, ma anche quelle di oggi, per la composizione del nuovo Consiglio superiore della magistratura). La stessa lotta politica si trasferisce nelle procure, perché gran parte dei procedimenti, specie nell’ambito dei reati (veri e presunti) contro la pubblica amministrazione sono originati da esposti degli avversari politici, per denunciare abusi e malversazioni, o per proseguire nelle aule giudiziarie le battaglie perdute nelle aule parlamentari o dei consigli regionali e comunali.

Se anche l’informazione politica, economica, sociale, è filtrata dall’osservatorio giudiziario, dai suoi atti pubblici, dalle briciole o dagli ossi gettati in pasto, fino ai piatti succulenti riservati solo ad alcune testate più "affidabili", l’ansia da prestazione è soddisfatta, l’illusione di stare dalla parte giusta della storia e dell’etica alimenta il fenomeno; ma i guasti sono pesanti, il disorientamento nell’opinione pubblica è crescente, la credibilità dell’informazione sempre più declinante. Ci sono testate schierate su fronti opposti, che forniscono al lettore lo stesso menù, con ingredienti diversi: l’una cucina a fuoco lento gli indagati di destra o della sinistra di un tempo; l’altra, la sinistra vasta: da quella dei partiti definiti comunisti e post-comunisti a quella dei movimenti, passati in fretta dalla purezza al giustizialismo, dalle epurazioni alle fuoriuscite. È pluralismo dell’informazione anche questo, si dirà; ma non si alimenta del confronto delle idee, quanto della selezione delle notizie e della demonizzazione mediatica e giudiziaria degli avversari. Molti, autorevoli ex direttori e cronisti di punta, fanno oggi ammenda per il passato forcaiolo e pettegolo, non di rado spietato, dei loro giornali soprattutto al tempo di tangentopoli. Nessuna ammissione, dei loro successori, sulle responsabilità attuali. Forse sono inesistenti? Sono certo che qualche ammissione arriverà in tempo per le celebrazioni dell’80° del vostro Ordine. In qualche modo spero di essere presente, magari da remoto...

C’è un altro responsabile di questa deriva: la lunghezza dei processi. Quando dall’ordinanza cautelare all’avviso di conclusione delle indagini passa un anno, perfino due, e poi molti altri mesi per chiedere il rinvio a giudizio, e ancora un anno per l’udienza preliminare, e altri uno o due per l’inizio del dibattimento di primo grado, che senso ha sostenere che si dovrebbe aspettare il processo? La riforma Cartabia, appena entrata in vigore, sia pure con termini e decorrenze molto articolate, fissa termini tassativi che non dovrebbero più consentire la terribile sequenza appena descritta. Lo verificheremo alla prova dei fatti, senza dimenticare le carenze di risorse e organico lamentate ancora pochi giorni fa, nelle relazioni di apertura dell’anno giudiziario nei distretti di Corte d’appello.

\* \* \*

 Insomma, siamo riuniti per celebrare i 60 anni dell’Ordine dei giornalisti, e sembra che siano stati soprattutto decenni di faticosa ricerca di equilibri mai conseguiti e più spesso elusi, aggirati; di libertà di stampa sempre insidiata; sopravvissuta e progredita più grazie all’indubbio pluralismo informativo che alla stabilità dell’assetto ordinamentale e alla solidità delle garanzie. Nel frattempo la rete e le innovazioni tecnologiche, a cui corrisponde la contrazione del mercato pagante, hanno indebolito l’editoria, ridimensionato le testate tradizionali, impoverito e precarizzato i giornalisti, privandoli anche dell’istituto di previdenza.

Mi domando quale sarebbe oggi la situazione, non solo per l’informazione e il confronto delle idee, ma per la nostra libertà, senza l’articolo 21 della Costituzione, con il suo lapidario primo comma: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Ha provveduto poi la Corte costituzionale ad ancorare l’esercizio di questo diritto alla libertà di stampa, definendola fin dal 1969 «pietra angolare dell’ordine democratico» (sentenza 84). Nel 1971 disse che il diritto all’informazione è il più alto fra i diritti fondamentali e (1985) lo definì un cardine della democrazia. L’informazione è la linfa della politica e della democrazia liberale. Senza libertà non c’è democrazia; se l’informazione è limitata, ostacolata, la democrazia è carente. I Padri Costituenti hanno avuto un’intuizione di presbiopia della Costituzione. Non potevano immaginare lo sviluppo della televisione, di internet, della rete, dei *social* e ora del metaverso:strumenti che hanno arricchito ma anche insidiato il diritto all’informazione. Però per fortuna l’articolo 21 adotta una formula onnicomprensiva: “*ogni altro mezzo di informazione*”.

Il diritto alla libertà di comunicazione si fonda su due pilastri: il diritto all’informazione, ad informare e ad essere informati, cioè a comunicare con tutti gli altri (articolo 21); il diritto a comunicare liberamente e segretamente con una persona sola (articolo 15) escludendo i terzi dalla manifestazione del proprio pensiero. Due forme alternative di esercizio della libertà, a volte perfino complementari: si pensi alla riservatezza sulla fonte dell’informazione (il sogno di ogni giornalista di poter invocare una specie di segreto confessionale, al fine però di poter rendere pubblico il contenuto). Ma esiste anche una terza forma di libertà, quella di non comunicare del tutto: il diritto alla *privacy*, al riserbo, in alternativa (temporanea o meno, riferita a una sfera specifica o ad ambiti più vasti) al diritto di comunicare a tutti ciò che penso.

Fin qui tutto appare chiaro: si affiancano tre diritti, di volta in volta scelti e azionati dalla libertà di ciascuno. Senonché l’informazione, che in sé è un diritto compiuto, è anche strumentale ad altri obiettivi e diritti costituzionali. Per esempio è essenziale per il raggiungimento della pari dignità sociale, posta come condizione dell’eguaglianza dall’articolo 3. Attraverso l’informazione si può rispettare e promuovere la pari dignità sociale; ma si può anche azzerarla. I diritti di ciascuno, infatti, possono coesistere con quelli degli altri, ma possono anche contrapporsi, soprattutto quando - oggettivamente o soggettivamente - vengano ecceduti i limiti già ricordati. La persona nei confronti della quale sia stato esercitato il diritto di informare può soffrire un pregiudizio al proprio onore, al proprio decoro, alla propria identità, talvolta ingiusto, sempre difficilmente riparabile. È fondamentale, allora, tutelare anche il diritto dei cittadini ad essere informati correttamente, in modo completo.

La libertà di informazione è sovraordinata rispetto ad altre libertà, perché pensare, ragionare, conoscere ed esporre la propria conoscenza è molto vicino alla libertà personale. È inoltre strumentale all’esercizio di molte altre libertà: politica, sindacale, religiosa, professionale. Infine, è architrave del sistema pluralista e democratico, perché l’opinione pubblica svolge un ruolo fondamentale nel controllo dell’esercizio dei poteri pubblici e nel dare concretezza alla sovranità popolare. Nella Dichiarazione universale e nella Convenzione europea dei diritti dell’Uomo il diritto ad informare è posto come premessa del diritto ad essere informati. Nel 1993 lo ha riconosciuto anche la Corte costituzionale.

Dal diritto all’informazione discende il riconoscimento del pluralismo delle fonti; un’informazione che abbia una fonte sola o fonti controllate dall’alto non sarebbe tale. Il pluralismo è la condizione (ma non la garanzia) per l’obiettività, l’imparzialità e la completezza dell’informazione. Il tema del pluralismo aprirebbe molti altri percorsi, sia quelli compiuti negli scorsi decenni sull’emittenza radiotelevisiva, sia quelli attuali e del prossimo futuro, nella rete e nel cyberspazio, con le grandi opportunità e le terribili incertezze, i pericoli, le manipolazioni e gli abusi (dei gestori come degli utilizzatori) nel rispetto delle persone e nella tutela dei diritti civili, politici e sociali. Non ne parlerò, ma vorrei con voi ricordare la saggezza di Stefano Rodotà. Non lo rimpiangeremo mai abbastanza. Partiva dall’*Habeas corpus*, che abbiamo ereditato dalla *Magna Charta*, per dire che il diritto alla disponibilità del mio corpo vale anche per il corpo elettronico: l’*Habeas data*.

\*\*\*

Vorrei concludere queste considerazioni con un richiamo ad alcune vicende al tempo della nascita dell’Ordine, che altri qui presenti conoscono molto meglio di me. Esse testimoniano quale cantiere incessante e tuttora aperto sia stata la costruzione di una piattaforma - come diremmo oggi - a tutela della libertà di informazione, anche attraverso l’attribuzione di uno status di indipendenza ai giornalisti e dell’autogoverno alla categoria, incluso il controllo deontologico e disciplinare a tutela dei lettori e della dignità della professione. Di Albo, e quindi di Ordine, si parlava già nell’Assemblea costituente, ma non mancavano autorevoli componenti (per tutti, Luigi Einaudi) contrari alla previsione di un ordine, considerato un “recinto professionale” incompatibile – almeno in una visione strettamente liberale – con il diritto fondamentale riconosciuto a tutti dall’articolo 21. Per questo l’istituzione dell’Ordine e la confluenza in esso degli Albi preesistenti (tal quali: l’epurazione si era fermata dopo le prime battute) fu stralciata dalla legge sulla stampa del 1948, in attesa di tempi migliori. Fu un emendamento di Andreotti, sottosegretario alla Presidenza con delega all’editoria, a mantenere il collegamento con qualcosa che non c’era ancora, ma avrebbe potuto - anzi, ci sarebbe stata - in futuro: tra i documenti da presentare nelle cancellerie dei tribunali per registrare le nuove (e anche vecchie) testate, occorreva un documento del direttore responsabile, «da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull’ordinamento professionale». Una sorta di paradosso.

E fu un altro democristiano-giornalista, dieci anni dopo, a sbloccare la nascita dell’Ordine. Guido Gonella, ministro della Giustizia, propose nel 1958 il disegno di legge approvato a fine legislatura, nel 1963; ne divenne il primo presidente, dal 1965 a fine 1971 (e tale rimase, nonostante i sei mesi da guardasigilli nel governo “balneare” Leone del 1968) quando si dimise per tornare a fare il ministro della Giustizia nel primo governo Andreotti. Sul versante associativo e sindacale cresceva la componente di sinistra che contestava all’Ordine lo scarso coraggio nella difesa della libertà di stampa dagli attacchi dei gruppi economici più potenti e dall’ossequio alle versioni ufficiali sui disordini nelle manifestazioni di piazza post ’68 (in particolare dopo la morte dell’agente Annarumma nel novembre 1969) e sulla strage di Piazza Fontana del dicembre 1969. Gonella fu invitato a dimettersi, ma non lo fece fino a quando la prospettiva di tornare al governo rappresentò una buona occasione per farlo spontaneamente. Eppure sbaglierebbe chi leggesse quella vicenda come una sorta di commissariamento alla nascita da parte della politica, attraverso il partito allora egemone. Guido Gonella era uomo libero e giornalista fin dagli anni ’30, e nei famosi *Acta Diurna* sull’Osservatore Romano veicolava in Italia informazioni e idee sulla situazione internazionale: uno dei pochi osservatori sottratti al regime fascista e alla deriva bellicista. Fino al suo arresto, breve ma intimidatorio, nel 1940. Dopo la guerra, degasperiano di stretta osservanza, lo precedette alla segreteria del partito, lo affiancò e gli sopravvisse nelle attività di governo. La recente biografia di Giorgio Campanini, “Guido Gonella. La passione della libertà”, ha ricevuto ampio spazio anche sul sito dell’Ordine.

Insomma, nonostante il cordone ombelicale che lega il giornalismo e i giornalisti alla politica e ai partiti, forse mai del tutto tagliato (anche per l’importanza avuta per alcuni decenni dalla stampa di partito e per la presenza di molti autorevoli giornalisti-parlamentari), l’Ordine dei giornalisti ha favorito largamente, non senza contrasti e contrapposizioni interne alla categoria, la libertà di stampa, la dignità della professione, il diritto dei cittadini all’informazione. Un prezioso e indispensabile ruolo istituzionale, a volte competitivo, sempre complementare, solo in qualche occasione contrapposto a quello proprio del sindacato e delle associazioni. Ho già detto che per l’80° mi collegherò da remoto; ma per il 70° spero proprio di essere invitato.